

**Convenzione
Colpa Grave UGS
2022**

La Legge Gelli (L. 24/2017 Art. 7) definisce più precisamente il regime di responsabilità delle Strutture Sanitarie e dell'esercente la professione sanitaria nei confronti del terzo

La Struttura sanitaria	L' Esercente la professione sanitaria
Risponde civilmente verso i terzi per...	
Artt. 1218 e 1228 c.c. responsabilità contrattuale	Art.2043 c.c. responsabilità extracontrattuale

Art. 1218. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 2043 Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

La Legge Gelli (L. 24/2017 Art. 7) definisce più precisamente il regime di responsabilità delle Strutture Sanitarie e dell' esercente la professione sanitaria nei confronti del terzo

Questa architettura, pur lasciando libero chi ritiene di aver subito un danno di agire direttamente nei confronti dei professionisti coinvolti, di fatto crea un percorso molto più agevole se l'azione viene intentata nei confronti della struttura sanitaria.

Nelle intenzioni del legislatore sarà poi questa, una volta risarcito il terzo danneggiato, ad avvalersi, se del caso, della facoltà di agire in rivalsa nei confronti di chi abbia cagionato il danno alla condizione che questi abbia agito mettendo in atto una condotta gravemente colposa.

La stessa Legge all' Art. 9 definisce anche le condizioni alle quali la Struttura, dopo aver tacitato il terzo danneggiato, può agire in rivalsa sul professionista

L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Per l'Esercente la Professione Sanitaria in **Strutture Pubbliche** l'azione di rivalsa per responsabilità amministrativa (danno erariale) è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

Per l'Esercente la Professione sanitaria in **Strutture Sanitarie e/o Sociosanitarie Private** l'azione di rivalsa è esercitata dal magistrato presso il tribunale di competenza.

L'importo massimo della rivalsa e quella della surrogazione operata dalle compagnie di assicurazione, **in caso di Colpa Grave** non può superare una somma pari a **tre volte la retribuzione lorda** conseguita nell'anno di inizio della condanna causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

Art. 10 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Le Strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure (fondi all'uopo predisposti) per la responsabilità civile verso terzi, per la RC verso prestatori e per la RC di tutto il personale a qualunque titolo operante compreso formazione, sperimentazione, ricerca clinica e attività libero professionale intramuraria e telemedicina.

L'Esercente la professione sanitaria che opera a qualsiasi titolo in Strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede con oneri a proprio carico a stipulare un'adeguata polizza per colpa grave.

LA CONVENZIONE UGS

COMPAGNIA: **BH Italia S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Italia 13, 20122 – Milano MI

Telefono: 02 4952 4986

Fax: 02 4952 4987

La società **BH Italia** è il marchio registrato della sede secondaria italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIL).

La capogruppo Berkshire Hathaway Inc., (rating Fitch AA-) con sede negli Stati Uniti governa il principale gruppo di società partecipate e controllate, alle quali, a loro volta, fanno riferimento le diverse attività commerciali e finanziarie delle quali si compone la holding.

Berkshire Hathaway International Insurance Limited è una società autorizzata e regolamentata dalla Prudential Regulation Authority e regolata dalla Financial Conduct Authority, Registrata in Inghilterra al N. 3230337, sede legale: 4th Floor, 8 Fenchurch Place London EC3M 4AJ, United Kingdom

DEFINIZIONE DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

IL CONTRATTO UGS

La copertura prevede l'apertura del sinistro al verificarsi di **ogni atto notificato** ai sensi di legge **all'Assicurato** e che possa in futuro impegnare la copertura assicurativa quali la comunicazione scritta di un terzo, la citazione o la chiamata in causa, l'inchiesta giudiziaria o la comunicazione formale della Struttura sanitaria o sociosanitaria e/o della compagnia di assicurazione compresa l'informazione stragiudiziale con il danneggiato, istanza di conciliazione.

ALTRE COMPAGNIE

Molte coperture sul mercato indicano come sinistro solo l'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti nei confronti dell'Assicurato.
Nella denegata ipotesi che l'Assicurato cambi compagnia assicurativa essendo già a conoscenza ed avendo già ricevuto comunicazioni formali di eventuale sinistro si vedrebbe respinto nel caso di una chiamata in causa della Corte dei Conti la copertura assicurativa in considerazione che i fatti precedenti sono considerati fatti noti ed esclusi dal contratto.

RETROATTIVITA'

IL CONTRATTO UGS

La nostra polizza prevede una retroattività decennale, per alcune specializzazioni questo termine può non essere del tutto cautelativo, per ovviare a questo inconveniente la retroattività della polizza UGS, dietro il pagamento di un sovrappremio del 10% può essere fatta diventare illimitata.

POSTUMA PER CESSAZIONE ATTIVITA'

IL CONTRATTO UGS

Garanzia **postuma** per 10 anni
anche per eredi e successori
GRATUITA

ALTRE COMPAGNIE

Alcune compagnie fanno pagare tre volte il premio dell'ultimo anno; alcune compagnie poi non precisano che questa garanzia ha validità anche per gli eredi

FATTI NOTI

IL CONTRATTO UGS

Sono **esclusi** dalla copertura assicurativa **solamente** i **fatti noti** conosciuti precedentemente dall'Assicurato e **notificatogli in forma certa**

ALTRE COMPAGNIE

Altre coperture assicurative estendono la definizione di «fatto noto» anche alle circostanze generiche.

In sintesi se si può dimostrare che l'Assicurato era a conoscenza anche senza nessuna comunicazione di una generica circostanza che potrebbe generare un sinistro lo stesso viene considerato fatto noto

MASSIMALE

IL CONTRATTO UGS

La nostra polizza prevede un
massimale di **€ 5.000.000** per
sinistro

ALTRE COMPAGNIE

Alcune compagnie inseriscono
massimali più bassi con premi
differenziati

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO CONTABILE

IL CONTRATTO UGS

Sono **compresi** in copertura i
danni patrimoniali puri
soggetti alla Corte dei Conti

ALTRE COMPAGNIE

Numerose coperture assicurative
escludono totalmente qualsiasi danno di
natura amministrativa/patrimoniale


BASTA LA SOLA COLPA GRAVE?

E' POSSIBILE CHE IL MEDICO SIA CHIAMATO A
RISPONDERE DIRETTAMENTE DEL DANNO
CAGIONATO

In questo caso, a seguito di condanna, entrambe i
soggetti, l' esercente la Professione Sanitaria e la
Struttura Sanitaria possono essere chiamati in
solido a rispondere del danno.

Dispersione della sinistralità

Si tratta di casi numericamente non molto frequenti ma assai pericolosi in quanto, trattandosi del risarcimento diretto del danno, non si applica il limite delle tre annualità di retribuzione previsto dalla Legge 24/2017 per i casi di rivalsa del datore di lavoro



Corte di Appello Napoli sez. III civile
sent. n. 2297/11 del 24.9.2014

Tribunale di Nola sez. II civile
sent. n. 3264/1999

Tribunale di Bergamo sez. IV civile
sent. n. 2984/2015

CONDANNA IN SOLIDO



Assicura il dipendente anche per colpa lieve, con un massimale di €2.000.000 , **se** vi fosse una condanna in solido con l'Ente di Appartenenza e **la Compagnia** di Assicurazioni dell'Ente **o l'Ente** stesso **dovessero ritardare il pagamento** del danno. In questo caso, a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'Assicurato, la Compagnia provvede a tacitare il danno agli aventi diritto con possibilità di rivalsa nei confronti della Compagnia di Assicurazioni e/o l'Ente inadempiente.

CONTATTI:

Giuseppe Pozzi

348 711 5938

335 126 2128

pozzi.beppe@gmail.com